

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER STUDI E CONSULENZE INERENTI OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE (MOD. ICC)

Art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80

Premessa

L'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha riconosciuto, alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di concentrazione, un contributo nella forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento delle spese sostenute per studi e consulenze, inerenti l'operazione di concentrazione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento CE n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

In particolare, la citata normativa, oltre a definire le varie tipologie di concentrazione, ha prescritto, ai fini dell'ammissione al beneficio, la sussistenza dei seguenti requisiti:

- il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge e i ventiquattro mesi successivi, ossia tra il 17 marzo 2005 e il 17 marzo 2007;
- l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata, ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è ultimata l'operazione di concentrazione o aggregazione;
- tutte le imprese partecipanti all'operazione devono essere residenti in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo;
- tra le imprese partecipanti alla concentrazione non deve sussistere il rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile ovvero il controllo, diretto o indiretto, da parte della stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del TUIR;
- l'operazione di concentrazione deve essere iscritta nel registro delle imprese da parte di tutti i soggetti partecipanti alla medesima.

La stessa norma ha inoltre previsto che, per la fruizione del contributo, deve essere presentata, a partire dalla data di ultimazione del processo di concentrazione, una apposita istanza, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del medesimo, trasmessa dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

L'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere presentata dall'impresa concentrataria, intendendosi per tale l'impresa risultante dal processo di concentrazione. Nel caso in cui al termine dell'operazione di concentrazione non risulti un unico soggetto giuridico, l'istanza di attribuzione del credito deve essere presentata dall'impresa designata dai soggetti partecipanti alla operazione medesima.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.

È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica a decorrere:

- nell'anno 2005, dal 30° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello;
- negli anni successivi, dal 10 gennaio di ciascun anno.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite un intermediario abilitato alla trasmissione, quest'ultimo è tenuto a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, una ricevuta attestante l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti e dalla quale risulti se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza; nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposto l'istanza.

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopracitata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è acquisita telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia.

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDICONSUL", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la sottoscrizione della stessa;
- il quadro A, che contiene i dati di carattere generale dell'operazione di concentrazione, i dati identificativi delle imprese partecipanti nonché i dati relativi ai documenti di spesa, al credito d'imposta richiesto e all'eventuale ripartizione del medesimo.

Tutti gli importi vanno arrotondati all'unità di euro, secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Tipo di istanza

Nel riquadro deve essere barrata la casella corrispondente alla tipologia di istanza che si intende presentare. In particolare, va barrata:

- la **casella "Istanza"**, nel caso in cui venga presentata una richiesta di attribuzione del credito d'imposta per un'operazione di concentrazione;
- la **casella "Rinuncia"**, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo (es.: errori commessi nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione), si intenda annullare gli effetti di una istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. **In caso di rinuncia, il richiedente perde ogni diritto derivante dall'istanza originaria, compreso l'ordine cronologico acquisito con la presentazione della medesima;** conseguentemente, una successiva istanza di attribuzione del credito d'imposta assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua trasmissione. Nell'istanza di rinuncia deve essere compilato solo il frontespizio, in tutti i campi interessati, e non deve invece essere compilato il quadro A.

Le **caselle "Correttiva" e "Integrativa"** devono essere compilate qualora si intenda correggere errori materiali commessi nella compilazione di un'istanza precedentemente inviata, **sempreché l'errore non riguardi la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione**, ovvero si intenda integrare una precedente istanza con la richiesta di un ulteriore credito d'imposta. In particolare, deve essere barrata:

- la **casella "Correttiva"**, se l'ammontare del credito d'imposta spettante, a seguito della correzione dell'istanza originaria, è pari o inferiore a quello richiesto con la precedente domanda;
- la **casella "Integrativa"**, se l'ammontare del credito d'imposta spettante, a seguito dell'integrazione o correzione dell'istanza originaria, risulta superiore a quello già richiesto (ad esempio: nell'istanza originaria è stata omessa o errata l'indicazione di una fattura).

In caso di presentazione di un'istanza correttiva o integrativa, il richiedente, per la parte di credito già richiesto, conserva l'ordine cronologico acquisito con la presentazione dell'istanza originaria mentre, per l'ulteriore credito richiesto con l'istanza integrativa, assumerà un nuovo ordine cronologico in base alla data e all'orario di presentazione di quest'ultima.

È consentita la presentazione dell'istanza correttiva o integrativa anche successivamente al ricevimento del provvedimento di attribuzione del credito d'imposta. Nell'istanza correttiva o integrativa devono essere compilati sia il frontespizio che il quadro A, in tutti i campi previsti, riportando non soltanto i dati corretti bensì tutti i dati dell'operazione di concentrazione; inoltre, devono essere compilati il rigo 9 della sezione IV ed i campi 4, 5, 6 e 7 dei rigi da 10 a 12 della sezione V del quadro A, riservati esclusivamente all'istanza correttiva o integrativa.

Istanza di rinuncia, correttiva o integrativa

Qualora venga barrata una delle caselle "Rinuncia", "Correttiva" o "Integrativa", deve essere indicato il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza precedentemente inviata e alla quale si intende rinunciare oppure apportare correzioni o integrazioni.

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuiti all'impresa richiedente.

Natura giuridica

Il campo deve essere compilato dai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il codice da indicare deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa richiedente.

Dimensione impresa

Deve essere indicata la dimensione dell'impresa richiedente, secondo la definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, indicare: "1", se trattasi di microimpresa; "2", se trattasi di piccola impresa; "3", se trattasi di media impresa.

ATTENZIONE: il codice "1" può essere indicato solo se il processo di concentrazione non ha dato luogo alla costituzione di un unico soggetto giuridico.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, la data e il luogo di nascita, il sesso, la residenza anagrafica ovvero, se diverso, il domicilio fiscale e gli altri dati richiesti.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Codice Paese estero e Codice identificativo fiscale Stato estero

Nel caso di soggetto residente in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo che esercita l'attività nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione, deve essere indicato il "Codice Paese estero", come desumibile dal modello di dichiarazione UNICO disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Inoltre, occorre compilare il campo relativo al "Codice identificativo fiscale Stato estero", se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, indicando il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Dichiarazioni del richiedente

Con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente

- dichiara, nelle ipotesi diverse dalla istanza di rinuncia, che tutte le imprese partecipanti al processo di concentrazione sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica;
- conferma la veridicità dei dati contenuti nell'istanza, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel riquadro deve essere, inoltre, indicato il numero dei quadri A compilati.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro, si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A – DATI RELATIVI ALLA OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE

Il quadro si compone di cinque sezioni:

- la sezione I, concernente i dati di carattere generale dell'operazione di concentrazione (tipologia, dimensione dell'eventuale aggregazione e data di ultimazione del processo di concentrazione);
- la sezione II, contenente i dati identificativi delle imprese (diverse dalla richiedente) che hanno partecipato all'operazione di concentrazione;
- la sezione III, concernente i dati relativi ai documenti delle spese sostenute per studi e consulenze;
- la sezione IV, relativa all'indicazione del credito d'imposta richiesto;
- la sezione V, riservata all'eventuale ripartizione del credito d'imposta richiesto tra le imprese partecipanti al processo di concentrazione.

Si precisa che, qualora i righi previsti nelle sezioni II, III e V non siano sufficienti all'indicazione dei dati, devono essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro; in tali ipotesi, le sezioni I e IV devono essere compilate una sola volta nel Mod. N. 1.

SEZIONE I - Dati di carattere generale

Tipologia concentrazione

L' articolo 9, comma 1-bis, del citato D.L. n. 35 del 2005 ha definito le tipologie di concentrazione che beneficiano del contributo, prevedendo:

- a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più imprese mediante fusione;
- b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
- c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
- d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive imprese;
- e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese.

Nel campo va indicato il codice:

"1", nel caso in cui dal processo di concentrazione risulti un unico soggetto giuridico (ad esempio: operazione di concentrazione realizzata mediante fusione);

"2", nel caso in cui dal processo di concentrazione non risulti un unico soggetto giuridico (ad esempio: concentrazione realizzata mediante aggregazione su base contrattuale fra imprese).

Dimensione aggregazione

Il campo va compilato solo se il processo di concentrazione non ha dato luogo alla costituzione di un unico soggetto giuridico e, pertanto, nella casella "Tipologia concentrazione" è stato indicato il codice "2".

In tal caso, occorre barrare la casella "PI" o "MI" a seconda che l'aggregazione risultante dal processo di concentrazione rientri nella definizione di piccola o media impresa secondo la citata raccomandazione CE n. 2003/361 del 6 maggio 2003.

Si segnala che il requisito dimensionale dell'aggregazione va verificato cumulando i dati riferiti a ciascuna delle imprese partecipanti alla concentrazione.

Data ultimazione operazione di concentrazione

Va indicata la data di ultimazione dell'operazione di concentrazione avuto riguardo agli effetti civili, in relazione alle varie tipologie di concentrazione. Si ricorda che il processo di concentrazione deve essere ultimato nel periodo compreso tra il 17 marzo 2005 e 17 marzo 2007.

SEZIONE II - Dati identificativi delle imprese partecipanti

Nella presente sezione devono essere indicati i dati relativi alle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione compresa la richiedente, salvo il caso in cui la stessa sia il nuovo soggetto giuridico costituito a seguito dell'operazione di concentrazione.

Nel caso in cui la concentrazione sia stata realizzata mediante fusione per incorporazione, devono essere indicati i dati della società incorporante prima dell'operazione.

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuiti all'impresa che partecipa all'operazione di concentrazione.

Natura giuridica

Per la compilazione del campo, si rinvia alle relative istruzioni riportate nel frontespizio.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa.

Dimensione impresa

Deve essere indicata la dimensione dell'impresa, secondo la definizione comunitaria di microimprese, piccole imprese e medie imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In

particolare, indicare: "1", se trattasi di microimpresa; "2", se trattasi di piccola impresa; "3", se trattasi di media impresa.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Per le persone fisiche, vanno riportati la data, il luogo di nascita, il sesso e la residenza anagrafica ovvero, se diverso, il domicilio fiscale.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Nel caso di soggetto residente in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, deve essere indicato il "Codice Paese estero", come desumibile dal modello di dichiarazione UNICO disponibile alla data di presentazione dell'istanza. Inoltre, occorre compilare il campo relativo al "Codice identificativo fiscale Stato estero", se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, indicando il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

SEZIONE III – Dati relativi ai documenti di spesa

Vanno riportati gli estremi dei documenti comprovanti le spese effettivamente sostenute per studi e consulenze, ai fini della realizzazione dell'operazione di concentrazione.

In particolare, in relazione a ciascun documento di spesa deve essere compilato un rigo nel quale deve essere indicato:

- nel **campo 1**, il codice che identifica la tipologia del documento, riportando "1", se trattasi di fattura; "2", se trattasi di documento diverso dalla fattura;
- nei **campi 2 e 3**, rispettivamente, il numero identificativo della fattura e la data della medesima o del documento diverso dalla fattura;
- nel **campo 4**, il numero di partita IVA ovvero, se non in possesso di partita IVA, il codice fiscale del fornitore del servizio, desunto dal documento;
- nel **campo 5**, l'importo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto se detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, risultante dalla fattura o dal documento diverso dalla fattura;
- nel **campo 6**, il codice fiscale dell'impresa partecipante all'operazione di concentrazione che ha sostenuto la spesa.

Nel **rigo 7**, va riportata la somma degli importi indicati nel campo 5 dei rigi da 4 a 6. Tale ammontare costituisce la base di commisurazione del credito d'imposta richiesto. Nel caso in cui siano state compilate più sezioni III del quadro A, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta va indicato nel rigo 7 del Mod. N. 1.

SEZIONE IV – Credito d'imposta richiesto

I rigi 8 e 9 sono alternativi e vanno compilati in relazione alla tipologia di istanza indicata nel frontespizio.

In caso di istanza di attribuzione del credito d'imposta, deve essere compilato soltanto il rigo 8, nel quale va riportato l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo 7 della sezione III.

In caso di istanza correttiva o integrativa, va compilato soltanto il rigo 9, nel quale deve essere indicato:

- nel **campo 1**, l'ammontare del credito d'imposta già richiesto, indicato nel rigo 8 del quadro A dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. Nell'ipotesi in cui sia stata già presentata un'istanza correttiva o integrativa, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante indicato nel campo 2 del rigo 9 del quadro A dell'istanza correttiva o integrativa precedentemente inviata;
- nel **campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel rigo 7 della sezione III;
- nel **campo 3**, riservato all'istanza "Correttiva", la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello riportato nel campo 2, se il risultato di tale operazione è positivo. Tale differenza costituisce l'ammontare del credito d'imposta cui si rinuncia. Nell'ipotesi in cui il risultato della predetta operazione sia pari a zero, cioè l'istanza correttiva non comporti una variazione del credito d'imposta già richiesto, il campo non va compilato;
- nel **campo 4**, riservato all'istanza "Integrativa", la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello riportato nel campo 2, se il risultato di tale operazione è negativo. Tale differenza costituisce l'ulteriore credito d'imposta richiesto.

Sezione V – Ripartizione del credito d'imposta richiesto tra le imprese partecipanti

La sezione va compilata solo se l'operazione di concentrazione per la quale si richiede il credito d'imposta sia stata realizzata attraverso forme che non hanno dato luogo alla nascita di un unico soggetto giuridico e, pertanto, nella casella "Tipologia concentrazione" è stato indicato il codice "2". Si segnala che, in relazione a tali operazioni di concentrazione, il credito d'imposta richiesto deve essere ripartito tra tutte le imprese che hanno partecipato al processo di concentrazione, in misura proporzionale alle spese per studi e consulenze da ciascuna sostenute.

In particolare, per ciascuna impresa alla quale spetta il credito deve essere compilato un rigo nel quale deve essere indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale dell'impresa che ha sostenuto la spesa e alla quale spetta il credito;
- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo della spesa sostenuta, riportando la somma degli importi indicati nel campo 5 dei rigi da 4 a 6 della sezione III relativi alla medesima impresa;
- nel **campo 3**, l'ammontare del credito d'imposta richiesto, pari al 50% dell'importo indicato nel campo 2. Il presente campo non deve essere compilato in caso di istanza correttiva o integrativa.

I campi 4, 5, 6 e 7 devono essere compilati solo in caso di istanza correttiva o integrativa. In particolare, indicare:

- nel **campo 4**, l'ammontare del credito d'imposta già richiesto, indicato nel campo 3 del rigo della sezione V relativo al medesimo soggetto, dell'istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. Nell'ipotesi in cui sia stata già presentata un'istanza correttiva o integrativa, deve essere riportato l'ammontare del credito d'imposta spettante indicato nel campo 5 del rigo della sezione V relativo al medesimo soggetto, dell'istanza correttiva o integrativa precedentemente inviata;
- nel **campo 5**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, pari al cinquanta per cento dell'importo indicato nel campo 2 del presente rigo;
- nel **campo 6**, riservato all'istanza "Correttiva", la differenza tra l'importo indicato nel campo 4 e quello riportato nel campo 5, se il risultato di tale operazione è positivo. Tale differenza costituisce l'ammontare del credito d'imposta cui si rinuncia. Nell'ipotesi in cui il risultato della predetta operazione sia pari a zero, cioè l'istanza correttiva non comporti una variazione del credito d'imposta già richiesto, il campo non va compilato;
- nel **campo 7**, riservato all'istanza "Integrativa", la differenza tra l'importo indicato nel campo 4 e quello riportato nel campo 5, se il risultato di tale operazione è negativo. Tale differenza costituisce l'ulteriore credito d'imposta richiesto.